

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI
del 25 agosto 1997

Il Municipio di Canobbio, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché gli art. 36 e seg., 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 come pure il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996;

ORDINA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Oggetto **Art. 1**
La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO II

Orari di apertura

Locali notturni **Art. 2**
1. I locali notturni e le discoteche non possono venire aperti prima delle ore 21.00.

2. Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 LEP).

Piano bar **Art. 3**
I locali piano bar non possono venire aperti prima delle ore 19.00.

CAPITOLO III

Orari di chiusura

Art. 4

- | | |
|-------------------------|--|
| Locali in genere | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venire chiusi entro le ore 01.00. 2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 10 cpv. 2-3 e 19 cpv. 2 della presente Ordinanza. |
|-------------------------|--|

Art. 5

- | | |
|------------------------|--|
| Locali notturni | <p>a) In generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I locali notturni devono chiudere entro le ore 03.00. 2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 04.00. In questo caso, il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga. <p>b) Piano bar e Discoteche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Piano bar così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo di disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 02.00. 2. In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 03.00. |
|------------------------|--|

CAPITOLO IV

Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

Art. 6

- | | |
|-----------------|--|
| Notifica | <ol style="list-style-type: none"> 1. Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno: <ul style="list-style-type: none"> - gli orari di apertura e di chiusura; - i giorni di riposo settimanali; - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi. 2. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo. |
|-----------------|--|

Art. 7

- | | |
|------------------------------|--|
| Facoltà del Municipio | <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso. |
|------------------------------|--|

2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO V

Deroghe

Definizione	<p>Art. 8 La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale (Ausnahmebewilligung) che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.</p>
Concessione	<p>Art. 9 1. Il Municipio, salvo per locali notturni (cfr. art. 5), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.</p> <p>2. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LEP, la polizia comunale è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.</p>
Limitazione	<p>Art. 10 1. Salvo per le festività riconosciute, non possono venire concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00.</p> <p>2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.</p> <p>3. Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe.</p>
Tasse	<p>Art. 11 Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locali notturni: Fr. 50.-- per ora Fr. 120.-- per fine settimana (ve, sa, do); - Piano bar e discoteche: Fr. 40.-- per ora Fr. 100.-- per fine settimana (ve, sa, do); - altri locali:

Fr. 30.-- per ora di deroga, ogni giorno.

CAPITOLO VI

Permessi speciali

Concessione	<p>Art. 12 Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.</p>
Presupposti	<p>Art. 13 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.-- per sinistro; - al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione; - alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.
Limitazioni	<p>Art. 14 Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.</p>
Tasse	<p>Art. 15 Per il rilascio del permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.--.</p>

CAPITOLO VII

Ballo pubblico

Assoggettamento	<p>Art. 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata. 2. E' occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
------------------------	---

3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.

Art. 17

Limitazioni

Il Municipio può imporre all'organizzazione disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO VIII

Apparecchi da gioco e musica

Art. 18

Premessa

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

2. Il gerente è responsabile con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale.

A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.

Art. 19

Musica

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 18 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Sono riservate le norme del Regolamento comunale sulla repressione dei rumori molesti e relativi aggiornamenti.

CAPITOLO IX

Tasse di cancelleria

Art. 20

Applicazione

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO X

Sanzioni

Art. 21

Multa

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come le deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--,

giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

2. Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Revoca

Art. 22
Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO XI

Rimedi di diritto

In generale

Art. 23
1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

In particolare

Art. 24
Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO XII

Disposizioni finali

Art. 25
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione e annulla e sostituisce quella del **1° gennaio 1996**.

Per il Municipio di Canobbio

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Lurati

P. Righetti

Adottata dal Municipio con risoluzione del 25 agosto 1997

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il **29 agosto ed il 26 settembre 1997**.

Canobbio, 28 agosto 1997